

Avv. Giuseppe Sabbatella
Centro Direzionale – Isola G/8
80143 NAPOLI
Tel/Fax 081.207192
Email: giuseppesabbatella@gmail.com
Pec: avv.giuseppesabbatella@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

La sig.ra **Marcella LANZILLI** (CF: LNZMCL85H55F839T) nata a Napoli il 15/06/1985 ed ivi residente alla Via Giuseppe Testa n. 13 elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola G8 presso lo studio dall'avv. Giuseppe SABBATELLA (CF: SBBGPP79B19G942R) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto;

L'avvocato Giuseppe Sabbatella dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria al numero di fax 081.207192 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C): avv.giuseppesabbatella@pec.it;

Contro

Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca (cf. 80255230585), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A rappresentato e difeso ex. lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via Diaz n. 11;

e nei confronti

USR Campania in persona del Dirigente *pro tempore*, Via Ponte della Maddalena n.55 - 80142 Napoli

PREMESSO IN FATTO

- 1) La ricorrente è docente di scuola primaria, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), veniva assunta a tempo indeterminato nella fase B del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. c), Legge 13 luglio 2015, n. 107, con sede di titolarità per l'anno scolastico 2015/16 nella città di Milano individuata quale destinataria di contratto a indeterminato sottoscritto in data 19.10.2015 (**cfr. all.1**);
- 2) Per l'anno scolastico 2016/17 la ricorrente partecipava alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale su "*posto sostegno minorati psicofisici*", ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, comma 108, Legge n. 107/15, in base alle previsioni di cui all'O.M. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.L. del 08.04.2016



con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017;

- 3) Alla suddetta procedura di mobilità il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, **gli ambiti e/o le province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili;**
- 4) All'uopo la ricorrente presentava la domanda di mobilità territoriale indicando diverse sedi di preferenza e, in via prioritaria, gli ambiti della Campania, nonché le Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno.(cfr. all.2);
- 5) Nella domanda in parola la ricorrente indicava altresì di essere in possesso dei titoli richiesti per il **sostegno minorati psicofisici** nonché per l'insegnamento della **lingua inglese** ed ai fini del trasferimento indicava quale prima preferenza: *“posto sostegno minorati psicofisici”, “posto comune”, “posto lingua”*;
- 6) Nell'ambito dell'anzidetta domanda **segnalava le esigenze di famiglia**, ed indicava il Comune di Napoli (F839) quale comune di ricongiungimento familiare.

Ed invero il **punteggio** elaborato dal sistema informatico all'esito dell'invio della domanda e comunicato alla stessa risultava **pari a 41** di cui 23 punti per punteggio base e 6 di punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento familiare e 12 per punteggio aggiuntivo su sostegno (cfr. all.2);

- 7) Con notifica a mezzo mail apprendeva di essere stata assegnata per un triennio nell'ambito Lazio 12 (Roma Provincia), ambito inserito alla posizione n. 40 della domanda di mobilità, vale a dire dopo tutti gli ambiti della Campania (cfr. all. 4);
- 8) Dalla pubblicazione del bollettino dei trasferimenti nazionali della scuola primaria, la ricorrente apprendeva che negli ambiti della Campania, indicati prioritariamente dalla stessa, erano stati destinati docenti in possesso di un



minor punteggio ed, in particolare, nella sola Campania con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente (41), a titolo meramente esemplificativo, si indicano: **DI MAIO Raffella punti 24 (ambito Campania 12); PIGNATELLI Maria punti 20 (ambito Campania 13) (cfr. all. 5);**

- 9) La ricorrente inoltrava, altresì, per l'anno scolastico domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Napoli, per assistere il padre convivente, sig. Francesco LANZILLI, **portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92**, come riconosciuto dalla commissione medica della ASL Napoli 1 in data 19/02/2015 (cfr. all. 7)
- 10) La ricorrente si trova pertanto nelle condizioni di cui all' **art 33 comma 5 e 7 della legge 104/1992** in quanto la stessa **assiste il padre ottantacinquenne** il quale, come innanzi specificato, è "**portatore di handicap in situazione di gravità**" (cfr. all. 7);
- 11) Sulla base dei suddetti requisiti la ricorrente **ha diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio**;
- 12) In data 10.03.2017, anche la madre della ricorrente, sig.ra Fernanda VACCA, già invalida civile al 67% veniva riconosciuta dalla commissione medica della ASL Napoli 1 **portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92**;
- 13) Nel mese di gennaio 2017 veniva sottoscritta l'ipotesi di CCNI mobilità per l'anno 2017/2018 e nel successivo mese di aprile, veniva sottoscritto il nuovo CCNI 11.4.2017 e l'O.M. 221/2017 che, in deroga al vincolo triennale del precedente incarico, consentiva alla ricorrente di richiedere un nuovo trasferimento in sede più prossima alla propria residenza;
- 14) Nei termini previsti dall' O.M. 221/2017, la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento per l' anno scolastico 2017/2018 ed indicava quali ambiti di preferenza quelli della Campania (cfr. all. 3);
- 15) Nell'ambito dell'anzidetta domanda **segnalava le esigenze di famiglia**, ed indicava il Comune di Napoli (F839) quale comune di ricongiungimento familiare.



Il **punteggio** elaborato dal sistema informatico all'esito dell'invio della domanda e comunicato alla stessa risultava **pari a 100 punti** di cui 52 punti per punteggio base e 6 di punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento familiare e 42 per punteggio aggiuntivo su sostegno (**cfr. all. 3**);

- 16) Con notifica a mezzo mail apprendeva di essere stata assegnata per l' a.s. 2017/18 nell'ambito Lazio 03 (Roma Provincia) (**cfr. all. 4**), ambito inserito alla posizione n. 14, penultima posizione della nuova domanda di mobilità e comunque dopo tutti gli ambiti della Campania;
- 17) A causa del mancato riconoscimento del diritto assoluto di precedenza ex legge 104/92 (cui la ricorrente ha diritto nei modi di cui infra meglio si dirà), alla stessa non è stato assegnato nessuno degli Ambiti territoriali indicati in via prioritaria nella domanda di trasferimento, ma è rimasta trasferita nella Regione Lazio;
- 18) La ricorrente ha diritto al trasferimento in uno degli ambiti della Campania indicati in via prioritaria nella domande di trasferimento considerato **che sono stati assegnati posti di scuola primaria nei medesimi ambiti richiesti invano dalla stessa a docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente**, ovvero nell'ipotesi di esaurimento dei posti, la stessa ha diritto ad ottenere lo scorrimento delle province selezionate in domanda e per l'effetto la condanna dell'amministrazione resistente ad effettuare il trasferimento richiesto.
- 19) Solo a seguito di assegnazione provvisoria annuale (**cfr. all. 6**), la stessa è potuta temporaneamente rientrare nell'ambito Campania 12, prioritariamente prescelto, e segnatamente nella città Napoli (solo per il corrente a.s.), presso l'Istituto Comprensivo 41 "Console" il che determina la competenza territoriale dell'adito Tribunale, a mente dell'art. 413 comma V c.p.c.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente come sopra rappresentato, domiciliata e difesa ricorre al competente Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per i seguenti motivi di

DIRITTO



Premessa sulla normativa di settore.

E' necessario procedere alla lettura sistematica della normativa di settore al fine di effettuare un'esatta individuazione delle norme regolanti la fattispecie di cui trattasi. Come è noto la riforma scolastica "c.d. Buona Scuola", approvata con l. n. 107/2015 prevede un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2015/2017, articolato in 4 fasi: Zero, A, B, e C.

La ricorrente è stata assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato per posto SOST. MINORATI PSICOFISICI con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, nell'ambito della fase B del predetto piano, attingendo dalle GAE.

A mente dell'art. 1, comma 108, della l. n. 107/2015 coloro che sono stati assunti nell'ambito di tale fase dovevano presentare domanda di mobilità. Dispone, infatti quest'ultima norma: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.*

Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero



Avv. Giuseppe Sabbatella
Centro Direzionale – Isola G/8
80143 NAPOLI
Tel/Fax 081.207192
Email: giuseppesabbatella@gmail.com
Pec: avv.giuseppesabbatella@pec.it

dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

Sul punto, viene in rilievo anche il “CCNL di mobilità personale docente” del 08.04.2016, laddove all'allegato 1, si legge EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI “Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento [...] Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ***I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM***” (cfr. all. 9);

Pertanto, in virtù di tale norma, l'assegnazione all'ambito territoriale deve avvenire sulla base della tabella di vicinanza allegata all'ordinanza ministeriale n. 214 del 08.04.2016.

Un primo dato inizia a delinearsi: la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente è di mobilità territoriale e non già professionale, pertanto il criterio di assegnazione dell'ambito deve avvenire in forza del principio di vicinorietà ed in base al punteggio conseguito.

Sul punto la giurisprudenza pressoché unanime ha evidenziato che: “Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (Cons. Stato Sez. VI , 14/01/2013, n. 161; Cons. Stato Sez. IV, 18.10.2011, n. 5603; Cons. Stato Sez. IV, 18.10.2011, n. 5608).



DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DELLA RICORRENTE

- VIOLAZIONE DELL'ART. 33 L.104/92 E DELL'ART.601 D.LGS. 297/94 – NULLITÀ DELL'ART.13 CCNI 8/4/2016 e 13 CCNI 11/04/2017 E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON IL RICHIAMATO ARTICOLO 33 L.104/92
- DISPARITA' DI TRATTAMENTO VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST E DELL'ART.97 COST

Sulla Violazione di legge.

Come enunciato in premessa, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità territoriale sia per l'a.s. 2016/17 che per l' a.s. 2017/18 indicando le sedi di propria preferenza e specificando, nella documentazione allegata, di avere diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992 (assumendo a tale scopo, di dover prestare assistenza al genitore disabile).

L'ufficio competente, tuttavia non ha riconosciuto l'invocata precedenza ai fini della mobilità territoriale interprovinciale sì che alla ricorrente è stata assegnato prima l'ambito Lazio 12 (a.s. 2016/17) poi l'ambito Lazio 03 (a.s. 2017/18).

I provvedimenti di assegnazione per cui è causa, ovvero la decisione del ministero resistente di non riconoscere il diritto di precedenza, è stato assunto in ossequio alle disposizioni dell'art. 13 del CCNI sulla mobilità per l'anno 2017/18 e dell'art. dell'art. 13 del CCNI sulla mobilità per l'anno 2016/17.

L'art. 13 dei citati CCNI per la mobilità territoriale riconosce la precedenza sin dalla prima fase delle operazioni di trasferimento (fase A) soltanto al personale docente non vedente ex. art. 3 legge 1207/91 ed a quello emodializzato ex. art. 6 legge 270/82, laddove per il personale che presti assistenza al coniuge al figlio, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7, legge 104/92 la precedenza assoluta è invece attribuita soltanto nelle fasi successive e per il personale che presti assistenza la genitore disabile la precedenza è riconosciuta esclusivamente per le assegnazioni provvisorie. Inoltre, non solo la normativa contrattuale, ma anche il portale telematico “istanze on line” - attraverso cui la domanda di mobilità deve essere inoltrata – non consente



di indicare la suddetta precedenza in quanto del tutto sprovvisto di tale opzione. Tale ultima circostanza è stata evidenziata da recente giurisprudenza avente ad oggetto un caso analogo a quello di specie “ ... né osta all'accoglimento della pretesa la circostanza che la odierna istante non abbia indicato in domanda di beneficiare della precedenza in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non le veniva riconosciuta dalla contrattazione applicabile, ossia non era prevista dalla procedura di mobilità cui essa partecipava” (Tribunale di Messina ord. n. 62 del 31.08.2017) (cfr. all. 11).

Orbene, tale disposizione contrattuale di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa rappresentata dall'art. 33 della legge 104/92 in forza del quale il lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap ha “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Tale norma riconosce il diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso, considerato che la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'amministrazione rispondente a ragioni di economia e di migliore organizzazione e che l'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava, in ogni caso, sul datore di lavoro (Cass., sez. lav., n. 3896/2009; Cass., sez. lav., n. 7945/2008).

Tale disposizione inderogabile di legge è altresì richiamata dal T.U. scuola, ed in particolare dall'art. 601 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui l'art. 33, nonché l'art. 21 della legge n. 104 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” comma 1 e che tali norme **“comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.**

Ne consegue che la clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, deve ritenersi affetta **da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto**



con la norma imperativa di cui al citato art. 33 comma 5 della legge 104/1992
(Trib. Taranto, ord. del 13.08.2013, Tribunale di Messina ord. 62 del 13.08.2017; Tribunale di Cagliari ord. 12060/17 del 07.09.2017). (cfr. all. 11).

Il contratto collettivo non può, infatti, derogare a norme dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti.

La disciplina sancita dalla legge 104/92 è volta, infatti, all'attuazione dei fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione.

A tal proposito occorre sottolineare che le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 104/92 sono state più volte sottoposte al sindacato di legittimità della Corte Costituzionale, la quale ha più volte ribadito che la *ratio* della disposizione in parola è proprio quella di assicurare la centralità del ruolo della famiglia nell'assistenza del disabile: *“l’agevolazione è rivolta ad evitare che la persona handicappata resti priva dell’assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che lo assiste, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività (cfr. Corte Cost. n. 19/2009).*

Caratterizzandosi, dunque, come disposizione attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Carta Costituzionale, l'art. 33, comma 5 in discorso non è derogabile per l'intervento della contrattazione collettiva.

Sulla disparità di trattamento.

L'art. 13, comma 1, punto V del CCNL, circoscrive l'ambito di applicazione della indicata precedenza esclusivamente per i destinatari della fase A) pretermettendo ai soggetti che assistono il coniuge, un genitore o un figlio con disabilità grave, la possibilità di vedersi assegnare una sede di servizio più vicina alla residenza che garantisca l'assistenza al soggetto disabile.

In altri termini, i criteri di assegnazione delle sedi, così come formulati dalla normativa sulla mobilità richiamata, del tutto illegittimamente, conferiscono un vantaggio abnorme solo ad alcune categorie di docenti, violando i principi basilari garantiti dalla Costituzione.



Tale disciplina realizza altresì un'evidente PARADOSSO DISCRIMINATORIO tra docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale (la fase A infatti riguarda i soli trasferimenti nell'ambito della stessa provincia cfr. tabella allegata) *a fortiori* non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente, come nel caso di specie, è l'unica referente.

Sul gravissimo pregiudizio patito dalla ricorrente

L'ingiusto ed erroneo trasferimento integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto come anticipato in punto di fatto e come risulta da stato di famiglia allegato **la ricorrente è l'unica familiare che concretamente può provvedere all'assistenza della del padre** che, come si è già avuto modo di accennare nel "fatto" del presente atto introduttivo, è portatore di handicap ex. art. 3 comma 1 legge 104/92 ed è affetto da gravi patologie quali Parkinson, diabete ed altre patologie indicate nella documentazione medica allegata nonché **della la madre della invalida civile al 67% oltre che portatrice di handicap ex. art. 3 legge 104/92** (cfr. all. 7). In virtù dell'enorme onere gravante sulla ricorrente **l'ingiusto ed erroneo trasferimento – dovuto la mancato riconoscimento del diritto di precedenza ex. legge 104/92 - integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la stessa con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.**

Pertanto, costituisce fatto notorio che il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, unica familiare addetta alla cura di due genitori invalidi di cui uno – Lanzilli Francesco - ottantacinquenne, come attestato dall'allegata certificazione inerente al proprio stato di famiglia, comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. **Il tutto, peraltro, risulta ulteriormente complicato dalla circostanza che l'assegnazione oggetto di impugnativa non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare quotidianamente tra il luogo di residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Lazio), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la distanza tra le due Regioni, per cui il mancato accoglimento della**



domanda proposta pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante: danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente.

Non vanno poi sottaciute le gravi difficoltà di natura economica derivanti alla docente dalla assegnazione ad una sede di servizio (Lazio) distante ed incompatibile con l'attuale residenza (Campania).

...

Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie si chiede all'On Giudicante di disapplicare, per le ragioni sopra esposte, l'art. 13 CCNI e accordarsi alla ricorrente l'invocata precedenza essendo pacifico, oltre che comprovato dalla documentazione versata in atti, che la predetta assista in via esclusiva e con continuità il padre portatore di *handicap* grave.

E' altresì pacifico come si può facilmente evincere dai relativi bollettini di mobilità territoriale che se alla ricorrente non fosse stata illegittimamente negato il diritto di precedenza nelle procedure di mobilità la stessa sarebbe stata assegnata all'ambito Campania 12 ovvero ad altri ambiti della Campania richiesti in via prioritaria nelle domande di mobilità, in quanto titolare di un punteggio superiore (41 punti per l'a.s. 2016/17 e 100 punti per l'a.s. 2017/18) ad altre docenti in graduatoria a titolo meramente esemplificativo si indicano: **DI MAIO Raffaella punti 24 (Campania 12); FALVO Martina punti 29 (Campania 12); PIGNATELLI Maria punti 20 (Campania 13)** per l'a.s. 2016/17 ovvero **ASCIOLLA Simona punti 86 (Campania 12); MACRì Marina punti 49 (Campania 12); SFERRAZZA Alessandra punti 12 (Campania 12)** per l'a.s. 2017/18; **STAMPA Nunzia punti 11 (Campania 13)** (cfr. all. 5).

B) Sulla illegittimità della procedura di mobilità territoriale.

- **Violazione degli art. 1, C. 108, della L. N. 107/2015; 6 CCNI Mobilità ' scuola del 08.04.2016 e dell'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016**
- **Violazione dell'art. 3, L. 241/1990.**
- **Eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento.**



Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Per mero tuziorismo difensivo e nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudicante non dovesse riconoscere sussistenti i presupposti per la disapplicazione delle clausole del CCNI mobilità contrastanti con le suddette norme imperative di cui alla legge 104/92, si chiede comunque di accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale relativamente alla vicenda della odierna ricorrente.

La contestata assegnazione risulta altresì erronea per il mancato rispetto del principio della trasparenza dell'azione amministrativa.

In dispregio di tale principio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha deciso di affidarsi ad un sistema informatico secondo una specifica formula (c.d. algoritmo), la cui illegittimità per contrarietà al principio di trasparenza dell'azione amministrativa è stata accertata e dichiarata in una recente pronuncia del T.A.R. del Lazio n. 3769 del 22.03.2017 (**cf. all. 11**).

Sicché il docente, compresa la ricorrente, che ha preso parte alla mobilità territoriale si è vista assegnata ad una sede senza comprenderne le ragioni, ovvero senza poter ripercorrere l'iter logico giuridico seguito dalla P.A. per giungere a tale scelta: il tutto in plateale violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Ad ogni buon conto, stante l'acclarata circostanza secondo cui le sedi relative alla prima preferenza dell'ambito territoriale e via via anche le altre, sono state occupate da docenti con un punteggio inferiore rispetto a quello delle ricorrente.

In sede di presentazione della mobilità di domanda territoriale la docente Lanzilli ha indicato:

- quale primo ambito di preferenza “Campania 12”, quale secondo “Campania 16” ed al terzo posto “Campania 13” e a seguire gli ulteriori ambiti territoriali della Campania.

- nell'ambito territoriale prescelto ha indicato sia il posto “sostegno/speciale”;

Le domande di mobilità sono state vagliate da parte resistente mediante il predetto sistema informatico (cd. algoritmo) che, avrebbe dovuto verificare se nel primo ambito territoriale prescelto dalla docente in sede della formulazione della domanda in parola, vale a dire in ambito Campania 12, fosse disponibile un posto.



E solo in assenza di disponibilità di posti di tipo “sostegno/speciale” nel primo ambito territoriale prescelto, la P.A. avrebbe dovuto cercarne un altro nell’ambito territoriale successivamente indicato dalla docente e così via.

Sul punto, vengono in rilievo l’art. 6 del CCNL mobilità scuola laddove si precisa che : “1. Gli assunti nell’ a.s. 15/16 fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale [...] la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” e l’art. 12 dell’ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 disciplinante la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/17 e le modalità di applicazione del CCNL della mobilità in parola (**cfr. all. 10**);

In altri termini, nel caso di preferenze di ambito sono esaminate progressivamente nell’ordine richiesto le tipologie di posti esistenti in ciascun ambito, di contro, nel caso di specie, codesta PA, mediante il sistema informatizzato, ha erroneamente assegnato alla docente Lanzilli il primo ambito territoriale con disponibilità di posti di tipo “sostegno/speciale” ovvero l’ambito Lazio 12.

Alla stregua di quanto su esposto anche per tale motivo il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento, atteso che l’assegnazione della ricorrente è stata disposta violando il criterio di priorità tra le tipologie di posto.

...

Tanto premesso ed esposto, la ricorrente, come innanzi generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

FA ISTANZA

all’On. Le Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, acché, ai sensi dell’art. 415 c.p.c., Voglia fissare con decreto la data dell’udienza di discussione, invitando le parti a comparire personalmente per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni

CONCLUSIONI

voglia l’Ill.mo Tribunale adito, fissata l’udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, dichiarare

1) l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia dell’art.13 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a.s. 2016/2017,



Avv. Giuseppe Sabbatella
Centro Direzionale – Isola G/8
80143 NAPOLI
Tel/Fax 081.207192
Email: giuseppesabbatella@gmail.com
Pec: avv.giuseppesabbatella@pec.it

sottoscritto in data 8.04.2016, nonché dell'art. 13 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11.04.2017 nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale in favore dei docenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 comma 5 della legge 2014/92 ed il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92 e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nell'ambito Campania 12 ovvero nella prima delle sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della Regione Campania ivi indicati.

2) In via subordinata, dichiarare comunque l'illegittimità della procedura di mobilità per le causali di cui al presente ricorso per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nell'ambito Campania 12 ovvero nella prima delle sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della Regione Campania ivi indicati.

3) Con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA, per legge in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

Richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.151
c.p.c.

Al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'elevato numero dei docenti controinteressati, ossia di tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente per la medesima classe di insegnamento, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblicazione del presente ricorso nella sezione dedicata del sito internet del MIUR e degli uffici scolastici resistenti.



Avv. Giuseppe Sabbatella
Centro Direzionale – Isola G/8
80143 NAPOLI
Tel/Fax 081.207192
Email: giuseppesabbatella@gmail.com
Pec: avv.giuseppesabbatella@pec.it

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il C.U. dovuto è pari ad euro 259,00.

Si producono i seguenti documenti: **1)** Contratto di lavoro a tempo indeterminato (**all.1**); **2)** Domande di mobilità territoriale a.s 2016/17 e a.s. 2017/18 (**all.2**); **3)** Comunicazione del punteggio a.s. 2016/17 e a.s. 2017/18 (**all.3**); **4)** Comunicazione assegnazione sede (**all.4**); **5)** Graduatorie mobilità fase C a.s. 2016/17 e a.s. 2017/18 (**all. 5**); **6)** Documenti assegnazione provvisoria (**all.6**); **7)** Documenti invalidità e legge 104/92 (**all. 7**); **8)** Certificato di Famiglia (**all. 8**); **9)** CCNI Mobilità a.s 2016/17 e a.s. 2017/18 (**all. 9**); **10)** O.M. n. 241 del 08.04.2016 e O.M. 221/2017 (**all.10**); **11)** Giurisprudenza (**all. 11**); **12) Tabulato riassuntivo movimenti mobilità 2017/18 (all. 12).**

Napoli, data del deposito in cancelleria.

Avv. Giuseppe Sabbatella



PROCURA ALLE LITI

LANZILLI MARCELIA NATA A NAPOLI IL 15/06/1985
nomina quale proprio difensore e procuratore speciale in ogni fase e
grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di
gravame, l' Avv. GIUSEPPE SABBATELLA del Foro di NAPOLI,
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare,
incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e
sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la
causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande
riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa,
chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del
suddetto legale nella controversia di lavoro contro M. I. U. R. in persona del R. c. p.
Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv.

GIUSEPPE SABBATELLA in Napoli - CENTRO DIREZIONALE ISOLA G. 8.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di
cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della
possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a
edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco,
nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per
gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei
dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente
mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è
da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.
M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Marcella Lanzilli

Vera ed autentica la firma

Avv. Giuseppe Sabbatella

PROCURA ALLE LITI

LUCILLI MARCELLA NATA ANAPOLI IL 15/06/1985
nomina quale proprio difensore e procuratore speciale in ogni fase e
grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di
gravame, l' Avv. ITALO FARUOLO del Foro di NAPOLI,
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti

conferendog
li ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare,
incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e
sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la
causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande
riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa,
chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del
suddetto legale nella controversia di lavoro contro MIUR Impresen del C. c.p.r.
Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv.

ITALO FARUOLO IN NAPOLI AL CENTRO DIREZIONALE ISOLA C.R.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di
cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della
possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a
edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco,
nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa
professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a
informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità
inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente
procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi
dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n.
48/2013.

Marcella Lucilli

Vera ed autentica la firma

Avv. ITALO FARUOLO

N.R.G. 937 /2018



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro

Il Giudice dott.ssa Martina Brizzi,
letto il ricorso che precede,

FISSA

l'udienza di discussione della causa **per il giorno 16/10/2018 alle ore 10.15**
alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al
convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante
deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena
di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa
l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Con avviso che l'eventuale costituzione con modalità telematica deve avvenire in
forma sintetica, ai sensi dell'art. 16bis, c. 9 *octies* del D.L. n. 179/2012.

Onera le parti al deposito di copia cartacea del ricorso introduttivo, della
memoria di costituzione e di tutti i documenti depositati con modalità
telematiche per consentire la discussione in udienza

D I S P O N E

che ricorso e decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente entro il termine di legge.
Napoli, 31/01/2018

Il Giudice
dott.ssa Martina Brizzi

Depositata con firma digitale in cancelleria il 31/01/2018



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto **Avv. Italo FARUOLO**, con Studio Legale in Napoli al Centro Direzionale, Isola G8 codice fiscale FRLTLI70P17G942J, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, ai sensi della L. 53/94 e successive modifiche nella mia qualità di difensore e rappresentante in giudizio nonché domiciliatario congiuntamente all'Avv. **Giuseppe Sabbatella**, con Studio Legale in Napoli al Centro Direzionale, Isola G8 codice fiscale SBBGPP79B19G942R della sig.ra **Marcella Lanzilli** (CF: LNZMCL85H55F839T) nata a Napoli il 15/06/1985 ed ivi residente in alla Via Giuseppe Testa n. 13 come da procura alle liti posta in calce al ricorso in relazione al procedimento instaurato dinanzi al **Tribunale di Napoli** – Sezione Lavoro - contraddistinto dal numero di **RG 937** dell'anno **2018**.

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge mediante posta elettronica certificata copia informatica dell'allegato ricorso iscritto al n° di R.G. 937 del Tribunale di Napoli e la copia informatica del decreto di fissazione udienza per il giorno **16 ottobre 2018**, emesso in data **31 gennaio 2018** in persona del Giudice dott.ssa Martina Brizzi, nonché la citata procura alle liti a me rilasciata dalla sig.ra Marcella Lanzilli nata a Napoli il 15/06/1985 ed ivi residente in alla Via Giuseppe Testa n. 13 posta in calce al ricorso ex art. 83 c.p.c.

A

Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca (cf. 80255230585), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A rappresentato e difeso ex. lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Diaz n. 11 – 80134 Napoli, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo **italofaruolo@avvocatinapoli.legalmail.it** all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dal registro IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

NONCHE' A

USR Campania in persona del Dirigente *pro tempore*, Via Ponte della Maddalena n.55 - 80142 Napoli trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo **italofaruolo@avvocatinapoli.legalmail.it** all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario **drca@postacert.istruzione.it** estratto dal registro IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

ATTESTO

infine, che il messaggio PEC oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente contiene i seguenti allegati:

- Copia informatica del ricorso iscritto al numero di RG 937/2018;
- Copia informatica della relativa procura alle liti;
- Copia informatica del decreto di fissazione dell'udienza

Ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015, si attesta che il predetto ricorso nonché il decreto di fissazione dell'udienza emesso in data 31 gennaio 2018 dal Tribunale di Napoli in persona del Giudice dott.ssa Martina Brizzi sono copie informatiche estratte dal fascicolo informatico n.R.G. 937/2018 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro.

Napoli, 10.09.2018

firma digitale apposta da Avv. Italo FARUOLO